



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm..

sul ricorso numero di registro generale 8138 del 2015, proposto dal signor Alberto Pregnotato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Maria Amoruso e Francesco Marascio, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, Via G.B. Martini n. 2;

contro

Federazione Italiana Danza Sportiva, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Damiani e Pieremilio Sammarco, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, Via Muzio Clementi n. 48;

nei confronti di

Cristian Zamblera, Renzo Maoggi, Ferdinando Tiberio, Marco Falaschi, Sergio Rotaris, Mauro Magnanelli, Giovanna Ancora, Carlo Acanfora, Mirko De Bona, Laura Lunetta, Michelangelo Buanarrigo, Michele Lunetta;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma - Sezione III *quater*, n. 6511 del 6 maggio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Danza Sportiva;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Maria Cristina Lenoci su delega dell'avvocato Gennaro Maria Amoruso, Pieremilio Sammarco e Michele Damiani;

Acquisito il consenso delle parti presenti alla definizione dell'incidente cautelare con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Preso atto che:

- a) l'oggetto del presente giudizio è costituito dal procedimento di elezione degli organi rappresentativi e di amministrazione della Federazione Italiana Danza Sportiva per il quadriennio 2013 – 2016;
- b) l'impugnata sentenza – T.a.r. per il Lazio – Roma - Sezione III *quater*, n. 6511 del 6 maggio 2015 – non notificata, ha dichiarato inammissibile il ricorso per nullità della notificazione;
- c) il signor Pregnolato ha interposto appello notificato in data 21 settembre 2015 e depositato il successivo 1 ottobre 2015;
- d) si è costituita l'intimata Federazione eccependo l'irricevibilità del gravame;

Ritenuto che è fondata la sollevata eccezione di irricevibilità

dell'appello in quanto:

- e) in base al combinato disposto degli artt. 92, co. 3, e 117, co. 1, lett. g) e co. 2, c.p.a., il termine lungo per appellare è quello dimezzato di 3 mesi decorrente dal deposito della sentenza;
- f) ai sensi dell'art. 20, co. 1 *ter*, d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 6 agosto 2015, il periodo di sospensione feriale dei termini del processo amministrativo è di 31 giorni e decorre dal 1° al 31 agosto di ciascun anno;
- g) tale ultima norma – recante anche l'interpretazione autentica dell'art. 16, co. 1, d.l. n. 132 del 2014 – stabilisce che sin dal primo gennaio 2015 il periodo di sospensione feriale dei termini nel processo amministrativo è limitato al periodo corrente fra il 1° e 31 agosto 2015;
- h) nel caso di specie l'appello è stato notificato 14 giorni dopo lo spirare del termine perentorio;
- i) non sussistono i presupposti per la concessione del beneficio dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a. suscettibili esclusivamente di rigorosa esegesi, secondo il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato (cfr. Ad. plen. nn. 33 del 2014, 32 del 2012, 10 del 2011, 3 del 2010).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto;

- a) dichiara irricevibile l'appello;
- b) condanna il signor Alberto Pregolato a rifondere in favore della Federazione Italiana Danza Sportiva, le spese e gli onorari del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori come per legge (15% a titolo rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.), in favore di ciascuna parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Raffaele Prospero, Consigliere

Sabato Guadagno, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)